



PISA – PONTEDERA

Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via Sacco e Vanzetti, N. 4/6, 56025 Pontedera

mail: pisa@uilscuola.it; pisa@pec.uilscuola.it

cell. 348 7271744 – 338 2025159

Mobilità 2026/2027, se si ottiene il trasferimento si potrebbero perdere tutti i punti della continuità

Con le nuove regole della mobilità 2025-2028, il punteggio della continuità del servizio dei docenti nella scuola di titolarità è stato notevolmente maggiorato, tanto è vero che, in caso di ottenimento del trasferimento c'è il rischio di perdere tutti i punti della continuità accumulati negli anni.

Punteggio della continuità dei docenti

Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria o domanda di mobilità professionale volontaria è vincolato all'aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l'anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità (per cui **il punteggio minimo di partenza è di 12 punti, ovvero 4 punti per ogni anno scolastico prestato nella scuola di titolarità**). Siccome, come suddetto, l'anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 12 punti di partenza di continuità è: 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell'anno scolastico 2025/2026 per la mobilità

2026/2027, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2022-2023 o, ovviamente anche prima dell'anno scolastico 2022/2023.

Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 5 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 6 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Se per esempio un docente X ha 13 anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, escluso l'anno scolastico in corso e senza soluzione di continuità, avrà riconosciuti 70 punti solo per la continuità. I primi 3 anni valgono 12 punti per anno, per i successivi due anni sono **calcolati 10 punti**, quindi per i primi 5 anni si ha diritto a 22 punti per i rimanenti 8 anni che eccedono il primo quinquennio, vengono **assegnati 48 punti** ovvero 6 punti per anno scolastico, **quindi il totale per i primi 13 anni di continuità nella medesima scuola di titolarità, escluso l'anno in corso 2025/2026, è di 70 punti.**

Il punteggio di continuità del servizio, così come lo abbiamo descritto nella mobilità a domanda volontaria, **vale sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale.**

Quindi in caso di ottenimento del trasferimento o del passaggio di cattedra o ruolo, il docente andrebbe a perdere 70 punti di continuità, ma nel caso di un trasferimento all'interno del proprio comune di titolarità la perdita, riferita alle graduatorie interne di Istituto sarebbe ridotta a 57 punti per effetto della continuità all'interno del comune di titolarità.

ANNI DI CONTINUITA'	PUNTEGGIO
3	12
4	17
5	22
6	28
7	34
8	40
9	46
10	52
11	58

12	64
13	70
14	76
15	82
16	88
17	94
18	100
19	106
20	112
21	118
22	124
23	130
24	136
25	142

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ MOBILITA’ VOLONTARIA

Continuità nella mobilità di ufficio

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche **per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto**, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2024-2025, **ha già il diritto subito al riconoscimento di 4 punti sia per la mobilità d’ufficio e anche nelle graduatorie interne di Istituto**. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

ANNI DI CONTINUITA’	PUNTEGGIO
1	4

2	8
3	12
4	17
5	22
6	28
7	34
8	40
9	46
10	52
11	58
12	64
13	70
14	76
15	82
16	88
17	94
18	100
19	106
20	112
21	118
22	124
23	130
24	136
25	142

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA' DEL SERVIZIO PER MOBILITA' DI UFFICIO

